



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 aprile 2016  
(OR. en)

7401/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0083 (NLE)**

---

ENV 186  
ENT 57  
ONU 31  
CHIMIE 17

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta d'inclusione di sostanze chimiche aggiuntive negli allegati A, B e/o C della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

---

**DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea,  
di una proposta d'inclusione di sostanze chimiche aggiuntive  
negli allegati A, B e/o C della convenzione di Stoccolma  
sugli inquinanti organici persistenti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione") il 16 novembre 2004 con decisione 2006/507/CE del Consiglio<sup>1</sup>.
- (2) L'Unione, in quanto parte della convenzione, può proporre emendamenti degli allegati della stessa. L'allegato A della convenzione enumera gli inquinanti organici persistenti ("POP") da eliminare, l'allegato B elenca i POP da sottoporre a restrizioni e l'allegato C i POP la cui produzione non intenzionale deve essere controllata.
- (3) Alla luce dei dati scientifici e dei rapporti di esame disponibili e tenuto conto dei criteri di selezione indicati nell'allegato D della convenzione, l'ottametilciclotetrasilossano (N. CAS 556-67-2) presenta le caratteristiche dei POP.
- (4) Sulla base delle informazioni disponibili, l'ottametilciclotetrasilossano risponde ai criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> in quanto sostanza "persistente, bioaccumulabile e tossica" ("PBT") e "sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile" ("vPvB") nell'ambiente.

---

<sup>1</sup> Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

- (5) A norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il Regno Unito ha predisposto un fascicolo di restrizione in applicazione dell'allegato XV sull'ottametilciclotetrasilossano per avviare la procedura di restrizione a norma di detto regolamento ed esaminare così i rischi per l'ambiente dall'immissione sul mercato o dall'uso di tale sostanza in concentrazioni uguali o superiori a 0,1% in peso nei prodotti per la cura personale che vengono rimossi col lavaggio in normali condizioni d'uso.
- (6) L'ottametilciclotetrasilossano è una sostanza impiegata in usi dispersivi in tutto il mondo ed è rilevata nell'ambiente. Visto che l'ottametilciclotetrasilossano può essere trasportato nell'ambiente per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a livello nazionale o unionale non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto necessaria un'azione internazionale su più ampia scala.
- (7) L'Unione dovrebbe pertanto presentare al segretariato della convenzione una proposta d'inclusione dell'ottametilciclotetrasilossano negli allegati A, B e/o C della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. L'Unione presenta una proposta d'inclusione dell'ottametilciclotetrasilossano negli allegati A, B e/o C della convenzione.
2. La Commissione comunica la proposta a nome dell'Unione al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell'allegato D della convenzione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---